

## **Verbali di Accordo sottoscritti il 15 dicembre 2009**

### **CCNL:**

- **Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio e Piercing;**
- **Alimentare e Panificazione;**
- **Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di piastrelle;**
- **Chimica, Gomma, Plastica e Vetro;**
- **Comunicazione;**
- **Legno, Arredamento e Mobili;**
- **Marmo, Escavazione, Lapidei;**
- **Metalmeccanica ed Installazione d'Impianti;**
- **Occhialeria;**
- **Odontotecnica;**
- **Orafo, Argentiero ed affini;**
- **Pulitintolavanderie;**
- **Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero.**

## Verbale di accordo

Addì, 15 dicembre 2009, le organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO Benessere-Acconciatori, CONFARTIGIANATO Benessere-Eстетica, assistite dalla CONFARTIGIANATO Imprese, CNA-Unione Benessere e Sanità, assistita dalla CNA, CASARTIGIANI, CLAAI – FEDERNAS-UNAMEM e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL,

- considerato che il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori dell'Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio e Piercing, è scaduto il 31 dicembre 2008;
- visto quanto stabilito dal punto 1) dall'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009, che con la presente intesa viene integralmente recepito, e che individua nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei CCNL artigiani per l'anno 2009, da calcolarsi per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR, e che il predetto incremento verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- considerato quanto stabilito dall'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni del sistema della bilateralità;

tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1° gennaio 2010.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Le trattative proseguiranno per il rinnovo dei CCNL d'Area, per il triennio 2010-2012, così come previsto dai vigenti accordi interconfederali in materia.

\*\*\*

In applicazione degli Accordi interconfederali del 23 luglio 2009, del 28 settembre 2009 e, da ultimo, dell'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di bilateralità, le parti concordano di recepire quanto segue nel CCNL che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende dei settori dell'Acconciatura, dell'Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio e Piercing:

A) il punto 3 dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009;

### B) CONTRATTUALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI BILATERALI

1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il

trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili.

Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

CONFARTIGIANATO BENESSERE-ACCONCIATORI

FISASCAT-CISL

CONFARTIGIANATO BENESSERE-ESTETICA

UILTUCS-UIL

CNA-UNIONE BENESSERE E SANITA'

CASARTIGIANI

CLAAI - FEDERNAS-UNAMEM

## **CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio e Piercing**

### **Incrementi salariali**

Livello	Paga base al 31/12/2009
1	€ 711,74
2	€ 609,69
3	€ 554,25
4	€ 495,55

Livello	Incremento in vigore dal 1/1/2010
1	€ 18,33
2	€ 16,74
3	€ 15,87
4	€ 14,96

### **Retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2010**

Livello	Nuova paga base dal 1/1/2010	Ex contingenza	EDR	Minimi retributivi dal 1/1/2010
1	€ 730,07	€ 499,71	€ 10,33	€ 1.240,11
2	€ 626,43	€ 496,10	€ 10,33	€ 1.132,86
3	€ 570,12	€ 493,55	€ 10,33	€ 1.074,00
4	€ 510,51	€ 491,78	€ 10,33	€ 1.012,62

## Verbale di Accordo

Addì, 15 dicembre 2009, tra le organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO Alimentazione, assistita dalla CONFARTIGIANATO Imprese, CNA Alimentare, assistita dalla CNA, CASARTIGIANI e CLAAI, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FAI-CISL e UILA-UIL,

- considerato che il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori Alimentari e Panificazione è scaduto il 31 dicembre 2008;
- visto quanto stabilito dal punto 1) dall'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009, che con la presente intesa viene integralmente recepito, e che individua nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei CCNL artigiani per l'anno 2009, da calcolarsi per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR, e che il predetto incremento verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- considerato quanto stabilito dall'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni del sistema della bilateralità;

tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1° gennaio 2010.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Le trattative proseguiranno per il rinnovo dei CCNL d'Area, per il triennio 2010-2012, così come previsto dai vigenti accordi interconfederali in materia.

\*\*\*

In applicazione degli Accordi interconfederali del 23 luglio 2009, del 28 settembre 2009 e, da ultimo, dell'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di bilateralità, le parti concordano di recepire quanto segue nel CCNL che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende dei settori Alimentari e Panificazione:

A) il punto 3 dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009;

### B) CONTRATTUALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI BILATERALI

1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili.

Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

CONFARTIGIANATO Alimentazione

FAI-CISL

CNA Alimentare

UILA-UIL

CASARTIGIANI

CLAAI

## CCNL Alimentari e Panificazione

### Settore Alimentare

#### Incrementi salariali

Livello	Paga base al 31/12/2009
1s	€ 1256,76
1	€ 1073,59
2	€ 940,89
3A	€ 843,63
3	€ 771,22
4	€ 721,10
5	€ 665,10
6	€ 590,28

Livello	Incremento in vigore dal 1/1/2010
1s	€ 26,89
1	€ 24,15
2	€ 22,10
3A	€ 20,60
3	€ 19,48
4	€ 18,69
5	€ 17,83
6	€ 16,68

#### Retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2010

Livello	Nuova paga base dal 1/1/2010	Ex contingenza	EDR	Minimi retributivi dal 1/1/2010
1s	€ 1283,65	€ 525,76	€ 10,33	€ 1.819,74
1	€ 1097,74	€ 525,76	€ 10,33	€ 1.633,83
2	€ 962,99	€ 522,38	€ 10,33	€ 1.495,70
3A	€ 864,23	€ 519,29	€ 10,33	€ 1.393,85
3	€ 790,70	€ 517,30	€ 10,33	€ 1.318,33
4	€ 739,79	€ 514,43	€ 10,33	€ 1.264,55
5	€ 682,93	€ 512,91	€ 10,33	€ 1.206,17
6	€ 606,96	€ 511,21	€ 10,33	€ 1.128,50

## Settore Panificazione

Livello	Paga base al 31/12/2009
A1s	€ 979,38
A1	€ 873,38
A2	€ 787,16
A3	€ 680,23
A4	€ 618,83
B1	€ 944,80
B2	€ 690,70
B3	€ 622,16
B4	€ 565,09

Livello	Incremento in vigore dal 1/1/2010
A1s	€ 24,10
A1	€ 22,40
A2	€ 20,98
A3	€ 19,22
A4	€ 18,20
B1	€ 23,59
B2	€ 19,38
B3	€ 18,26
B4	€ 17,31

Livello	Nuova paga base dal 1/1/2010	Ex contingenza	EDR	Indennità speciale	Minimi retributivi dal 1/1/2010
A1s	€ 1003,48	€ 522,49	€ 10,33	€ 94,77	€ 1.631,07
A1	€ 895,78	€ 522,03	€ 10,33	€ 88,06	€ 1.515,92
A2	€ 808,14	€ 518,57	€ 10,33	€ 82,63	€ 1.419,67
A3	€ 699,45	€ 514,77	€ 10,33	€ 75,92	€ 1.300,47
A4	€ 637,03	€ 512,40	€ 10,33	€ 72,05	€ 1.231,81
B1	€ 968,39	€ 525,23	€ 10,33	€ 92,19	€ 1.596,14
B2	€ 710,08	€ 514,77	€ 10,33	€ 76,44	€ 1.311,62
B3	€ 640,42	€ 512,15	€ 10,33	€ 72,56	€ 1.235,46
B4	€ 582,40	€ 510,02	€ 10,33	€ 68,69	€ 1.171,44



## Verbale di Accordo

Addì, 15 dicembre 2009, tra le organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO Associazione ceramisti, assistita dalla CONFARTIGIANATO Imprese, CNA Artistico e tradizionale, assistita dalla CNA, CASARTIGIANI e CLAAI, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FEMCA-CISL e UILCEM-UIL,

- considerato che il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di piastrelle, è scaduto il 31 dicembre 2008;
- visto quanto stabilito dal punto 1) dall'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009, che con la presente intesa viene integralmente recepito, e che individua nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei CCNL artigiani per l'anno 2009, da calcolarsi per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR, e che il predetto incremento verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- considerato quanto stabilito dall'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni del sistema della bilateralità;

tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1° gennaio 2010.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Le trattative proseguiranno per il rinnovo dei CCNL d'Area, per il triennio 2010-2012, così come previsto dai vigenti accordi interconfederali in materia.

\*\*\*

In applicazione degli Accordi interconfederali del 23 luglio 2009, del 28 settembre 2009 e, da ultimo, dell'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di bilateralità, le parti concordano di recepire quanto segue nel CCNL che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende dei settori della Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di piastrelle:

A) il punto 3 dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009;

**B) CONTRATTUALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI BILATERALI**

1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili.

Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

CONFARTIGIANATO Associazione ceramisti

FEMCA-CISL

CNA Artistico e Tradizionale

UILCEM-UIL

CASARTIGIANI

CLAAI

## CCNL Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di piastrelle

### Incrementi salariali

Livello	Paga base al 31/12/2009
A	€ 934,90
B	€ 811,98
C	€ 744,16
D	€ 693,56
E	€ 651,54
F	€ 615,54
G	€ 552,85

Livello	Incremento in vigore dal 1/1/2010
A	€ 22,02
B	€ 20,10
C	€ 19,05
D	€ 18,27
E	€ 17,62
F	€ 17,05
G	€ 16,08

### Retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2010

Livello	Nuova paga base dal 1/1/2010	Ex contingenza	EDR	Minimi retributivi dal 1/1/2010
A	€ 956,92	€ 522,76	€ 10,33	€ 1.490,01
B	€ 832,08	€ 517,68	€ 10,33	€ 1.360,09
C	€ 763,21	€ 515,20	€ 10,33	€ 1.288,74
D	€ 711,83	€ 514,18	€ 10,33	€ 1.236,34
E	€ 669,16	€ 512,50	€ 10,33	€ 1.191,99
F	€ 632,59	€ 511,03	€ 10,33	€ 1.153,95
G	€ 568,93	€ 508,56	€ 10,33	€ 1.087,82

## Verbale di Accordo

Addì, 15 dicembre 2009, tra le organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO Chimica, Gomma, Plastica e Vetro, assistita dalla CONFARTIGIANATO Imprese, CNA Produzione, assistita dalla CNA, CASARTIGIANI e CLAAI, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FEMCA-CISL e UILCEM-UIL:

- considerato che il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della Chimica, Gomma, Plastica e Vetro, è scaduto il 31 dicembre 2008;
- visto quanto stabilito dal punto 1) dall'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009, che con la presente intesa viene integralmente recepito, e che individua nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei CCNL artigiani per l'anno 2009, da calcolarsi per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR, e che il predetto incremento verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- considerato quanto stabilito dall'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni del sistema della bilateralità;

tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1° gennaio 2010.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Le trattative proseguiranno per il rinnovo dei CCNL d'Area, per il triennio 2010-2012, così come previsto dai vigenti accordi interconfederali in materia.

\*\*\*

In applicazione degli Accordi interconfederali del 23 luglio 2009, del 28 settembre 2009 e, da ultimo, dell'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di bilateralità, le parti concordano di recepire quanto segue nel CCNL che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende dei settori della Chimica, Gomma, Plastica e Vetro:

A) il punto 3 dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009;

**B) CONTRATTUALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI BILATERALI**

1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili.

Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

CONFARTIGIANATO Chimica, Gomma, Plastica e Vetro

FEMCA-CISL

CNA Produzione

UILCEM-UIL

CASARTIGIANI

CLAAI

## CCNL Chimica, Gomma, Plastica e Vetro

### Incrementi salariali

Livello	Paga base al 31/12/2009
7	€ 1105,42
6	€ 1001,29
5s	€ 922,21
5	€ 856,98
4	€ 786,51
3	€ 715,19
2	€ 660,62
1	€ 584,91

Livello	Incremento in vigore dal 1/1/2010
7	€ 24,75
6	€ 23,12
5s	€ 21,85
5	€ 20,81
4	€ 19,72
3	€ 18,62
2	€ 17,80
1	€ 16,63

### Retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2010

Livello	Nuova paga base dal 1/1/2010	Ex contingenza	EDR	Minimi retributivi dal 1/1/2010
7	€ 1130,17	€ 534,20	€ 10,33	€ 1.674,70
6	€ 1024,41	€ 529,92	€ 10,33	€ 1.564,66
5s	€ 944,06	€ 523,86	€ 10,33	€ 1.478,25
5	€ 877,79	€ 519,78	€ 10,33	€ 1.407,90
4	€ 806,23	€ 517,51	€ 10,33	€ 1.334,07
3	€ 733,81	€ 515,63	€ 10,33	€ 1.259,77
2	€ 678,42	€ 515,54	€ 10,33	€ 1.204,29
1	€ 601,54	€ 513,18	€ 10,33	€ 1.125,05

## Verbale di Accordo

Addì, 15 dicembre 2009, tra le organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO Federazione comunicazione, assistita dalla CONFARTIGIANATO Imprese, CNA Comunicazione, assistita dalla CNA, CASARTIGIANI e CLAAI, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FISTEL-CISL e UILCOM-UIL:

- considerato che il CCNL Area Comunicazione è scaduto il 31 dicembre 2008;
- visto quanto stabilito dal punto 1) dall'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009, che con la presente intesa viene integralmente recepito, e che individua nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei CCNL artigiani per l'anno 2009, da calcolarsi per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR, e che il predetto incremento verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- considerato quanto stabilito dall'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni del sistema della bilateralità;

tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1° gennaio 2010.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Le trattative proseguiranno per il rinnovo dei CCNL d'Area, per il triennio 2010-2012, così come previsto dai vigenti accordi interconfederali in materia.

\*\*\*

In applicazione degli Accordi interconfederali del 23 luglio 2009, del 28 settembre 2009 e, da ultimo, dell'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di bilateralità, le parti concordano di recepire quanto segue nel CCNL Area Comunicazione:

A) il punto 3 dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009;

### B) CONTRATTUALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI BILATERALI

1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura,

esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili.

Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

CONFARTIGIANATO Federazione comunicazione

FISTEL-CISL

CNA Comunicazione

UILCOM-UIL

CASARTIGIANI

CLAAI



## CCNL Area Comunicazione

### Incrementi salariali

Livello	Paga base al 31/12/2009
1A	€ 1272,20
1B	€ 1089,87
2	€ 992,00
3	€ 901,27
4	€ 800,67
5bis	€ 692,04
5	€ 640,43
6	€ 574,93

Livello	Incremento in vigore dal 1/1/2010
1A	€ 27,32
1B	€ 24,48
2	€ 22,97
3	€ 21,54
4	€ 19,99
5bis	€ 18,28
5	€ 17,48
6	€ 16,46

### Retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2010

Livello	Nuova paga base dal 1/1/2010	Ex contingenza	EDR	Minimi retributivi dal 1/1/2010
1A	€ 1299,52	€ 538,64	€ 10,33	€ 1.848,49
1B	€ 1114,35	€ 532,05	€ 10,33	€ 1.656,73
2	€ 1014,97	€ 528,91	€ 10,33	€ 1.554,21
3	€ 922,81	€ 524,53	€ 10,33	€ 1.457,67
4	€ 820,66	€ 521,57	€ 10,33	€ 1.352,56
5bis	€ 710,32	€ 516,58	€ 10,33	€ 1.237,23
5	€ 657,91	€ 514,68	€ 10,33	€ 1.182,92
6	€ 591,39	€ 512,21	€ 10,33	€ 1.113,93

## Verbale di Accordo

Addì, 15 dicembre 2009, tra le organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO Legno e Arredo, assistita dalla CONFARTIGIANATO Imprese, CNA Produzione, assistita dalla CNA, CASARTGIANI e CLAAI, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FeNEAL-UIL e FILCA-CISL:

- considerato che il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori Legno, Arredamento e Mobili è scaduto il 31 dicembre 2008;
- visto quanto stabilito dal punto 1) dall'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009, che con la presente intesa viene integralmente recepito, e che individua nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei CCNL artigiani per l'anno 2009, da calcolarsi per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR, e che il predetto incremento verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- considerato quanto stabilito dall'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni del sistema della bilateralità;

tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1° gennaio 2010.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Le trattative proseguiranno per il rinnovo dei CCNL d'Area, per il triennio 2010-2012, così come previsto dai vigenti accordi interconfederali in materia.

\*\*\*

In applicazione degli Accordi interconfederali del 23 luglio 2009, del 28 settembre 2009 e, da ultimo, dell'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di bilateralità, le parti concordano di recepire quanto segue nel CCNL che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende dei settori Legno, Arredamento e Mobili:

A) il punto 3 dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009;

### B) CONTRATTUALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI BILATERALI

1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili.

Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

CONFARTIGIANATO Legno e Arredo

FILCA-CISL

CNA Produzione

FeNEAL-UIL

CASARTIGIANI

CLAAI

## CCNL Legno, Arredamenti e Mobili

### Incrementi salariali

Livello	Paga base al 31/12/2009
AS	€ 1087,00
A	€ 978,30
B	€ 853,30
C Super	€ 796,23
C	€ 736,44
D	€ 670,14
E	€ 608,72
F	€ 543,50

Livello	Incremento in vigore dal 1/1/2010
AS	€ 24,36
A	€ 22,71
B	€ 20,76
C Super	€ 19,85
C	€ 18,94
D	€ 17,91
E	€ 16,96
F	€ 15,93

### Retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2010

Livello	Nuova paga base dal 1/1/2010	Ex contingenza	EDR	Minimi retributivi dal 1/1/2010
AS	€ 1111,36	€ 526,84	€ 10,33	€ 1.648,53
A	€ 1001,01	€ 525,25	€ 10,33	€ 1.536,59
B	€ 874,06	€ 520,16	€ 10,33	€ 1.404,55
C Super	€ 816,08	€ 517,09	€ 10,33	€ 1.343,50
C	€ 755,38	€ 516,11	€ 10,33	€ 1.281,82
D	€ 688,05	€ 513,33	€ 10,33	€ 1.211,71
E	€ 625,68	€ 511,48	€ 10,33	€ 1.147,49
F	€ 559,43	€ 508,41	€ 10,33	€ 1.078,17

## Verbale di Accordo

Addì, 15 dicembre 2009, tra le organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO Marmisti, assistita dalla CONFARTIGIANATO Imprese, CNA Produzione, assistita dalla CNA, CASARTIGIANI e CLAAI, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FeNEAL-UIL e FILCA-CISL:

- considerato che il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori Escavazione, Marmo e Lapidei è scaduto il 31 dicembre 2008;
- visto quanto stabilito dal punto 1) dall'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009, che con la presente intesa viene integralmente recepito, e che individua nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei CCNL artigiani per l'anno 2009, da calcolarsi per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR, e che il predetto incremento verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- considerato quanto stabilito dall'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni del sistema della bilateralità;

tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1° gennaio 2010.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Le trattative proseguiranno per il rinnovo dei CCNL d'Area, per il triennio 2010-2012, così come previsto dai vigenti accordi interconfederali in materia.

\*\*\*

In applicazione degli Accordi interconfederali del 23 luglio 2009, del 28 settembre 2009 e, da ultimo, dell'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di bilateralità, le parti concordano di recepire quanto segue nel CCNL che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende dei settori Escavazione, Marmo e Lapidei:

A) il punto 3 dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009;

### B) CONTRATTUALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI BILATERALI

1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili.

Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

CONFARTIGIANATO Marmisti

FILCA-CISL

CNA Produzione

FeNEAL-UIL

CASARTIGIANI

CLAAI

## CCNL Escavazione, Marmo e Lapidari

### Incrementi salariali

Livello	Paga base al 31/12/2009
1	€ 1163,99
2	€ 1061,62
3	€ 863,80
4	€ 780,26
5	€ 734,72
6	€ 679,42
7	€ 597,74

Livello	Incremento in vigore dal 1/1/2010
1	€ 25,59
2	€ 23,99
3	€ 20,89
4	€ 19,59
5	€ 18,85
6	€ 17,99
7	€ 16,72

### Retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2010

Livello	Nuova paga base dal 1/1/2010	Ex contingenza	EDR	Minimi retributivi dal 1/1/2010
1	€ 1189,58	€ 531,43	€ 10,33	€ 1.731,34
2	€ 1085,61	€ 527,30	€ 10,33	€ 1.623,24
3	€ 884,69	€ 518,52	€ 10,33	€ 1.413,54
4	€ 799,85	€ 515,42	€ 10,33	€ 1.325,60
5	€ 753,57	€ 511,81	€ 10,33	€ 1.275,71
6	€ 697,41	€ 509,27	€ 10,33	€ 1.217,01
7	€ 614,46	€ 506,64	€ 10,33	€ 1.131,43

## Verbale di Accordo

Addì, 15 dicembre 2009, tra le organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO Autoriparazione, CONFARTIGIANATO Metalmeccanica di Produzione, CONFARTIGIANATO Impianti, assistite dalla CONFARTIGIANATO Imprese, CNA Produzione, CNA Installazione Impianti, CNA Servizi alla comunità/autoriparazione, assistite dalla CNA, CASARTIGIANI e CLAAI, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FIM-CISL e UILM-UIL:

- considerato che il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori Metalmeccanico ed Installazione di Impianti è scaduto il 31 dicembre 2008;
- visto quanto stabilito dal punto 1) dall'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009, che con la presente intesa viene integralmente recepito, e che individua nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei CCNL artigiani per l'anno 2009, da calcolarsi per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR, e che il predetto incremento verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- considerato quanto stabilito dall'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni del sistema della bilateralità;

tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1° gennaio 2010.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Le trattative proseguiranno per il rinnovo dei CCNL d'Area, per il triennio 2010-2012, così come previsto dai vigenti accordi interconfederali in materia.

\*\*\*

In applicazione degli Accordi interconfederali del 23 luglio 2009, del 28 settembre 2009 e, da ultimo, dell'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di bilateralità, le parti concordano di recepire quanto segue nel CCNL che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende dei settori Metalmeccanico ed Installazione di Impianti:

A) il punto 3 dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009;

**B) CONTRATTUALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI BILATERALI**

1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il



trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili.

Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

CONFARTIGIANATO Autoriparazione

FIM-CISL

CONFARTIGIANATO Metalmeccanica di Produzione

UILM-UIL

CONFARTIGIANATO Impianti

CNA Produzione

CNA Installazione Impianti

CNA Servizi alla comunità/autoriparazione

Casartigiani

CLAAI

## **CCNL Metalmeccanica ed Installazione di Impianti**

### **Incrementi salariali**

Livello	Paga base al 31/12/2009
1	€ 1021,04
2	€ 916,15
2b	€ 838,46
3	€ 787,88
4	€ 715,15
5	€ 670,97
6	€ 617,25

Livello	Incremento in vigore dal 1/1/2010
1	€ 23,36
2	€ 21,73
2b	€ 20,52
3	€ 19,73
4	€ 18,60
5	€ 17,91
6	€ 17,08

### **Retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2010**

Livello	Nuova paga base dal 1/1/2010	Ex contingenza	EDR	Minimi retributivi dal 1/1/2010
1	€ 1044,40	€ 525,76	€ 10,33	€ 1.580,49
2	€ 937,88	€ 522,38	€ 10,33	€ 1.470,59
2b	€ 858,98	€ 519,29	€ 10,33	€ 1.388,60
3	€ 807,61	€ 517,30	€ 10,33	€ 1.335,24
4	€ 733,75	€ 514,43	€ 10,33	€ 1.258,51
5	€ 688,88	€ 512,91	€ 10,33	€ 1.212,12
6	€ 634,33	€ 511,21	€ 10,33	€ 1.155,87

## Verbale di Accordo

Addì, 15 dicembre 2009, tra le organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO ANIL e CONFARTIGIANATO ANPO, assistite dalla CONFARTIGIANATO Imprese, CNA Federmoda e CNA Servizi alla Comunità, assistite dalla CNA, CASARTIGIANI e CLAAI, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FEMCA-CISL e UILTA-UIL:

- considerato che il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore Occhialeria è scaduto il 31 dicembre 2008;
- visto quanto stabilito dal punto 1) dall'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009, che con la presente intesa viene integralmente recepito, e che individua nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei CCNL artigiani per l'anno 2009, da calcolarsi per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR, e che il predetto incremento verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- considerato quanto stabilito dall'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni del sistema della bilateralità;

tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1° gennaio 2010.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Le trattative proseguiranno per il rinnovo dei CCNL d'Area, per il triennio 2010-2012, così come previsto dai vigenti accordi interconfederali in materia.

\*\*\*

In applicazione degli Accordi interconfederali del 23 luglio 2009, del 28 settembre 2009 e, da ultimo, dell'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di bilateralità, le parti concordano di recepire quanto segue nel CCNL che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende del settore Occhialeria:

A) il punto 3 dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009;

### B) CONTRATTUALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI BILATERALI

1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili.

Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

CONFARTIGIANATO ANIL

FEMCA-CISL

CONFARTIGIANATO ANPO

UILTA-UIL

CNA Federmoda

CNA Servizi alla Comunità

CASARTIGIANI

CLAAI

## **CCNL Occhialeria**

### **Incrementi salariali**

Livello	Paga base al 31/12/2009
6	€ 951,86
5	€ 819,59
4	€ 737,82
3	€ 663,39
2	€ 623,50
1	€ 578,86

Livello	Incremento in vigore dal 1/1/2010
6	€ 22,30
5	€ 20,20
4	€ 18,87
3	€ 17,73
2	€ 17,09
1	€ 16,39

### **Retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2010**

Livello	Nuova paga base dal 1/1/2010	Ex contingenza	EDR	Minimi retributivi dal 1/1/2010
6	€ 974,16	€ 524,43	€ 10,33	€ 1.508,92
5	€ 839,79	€ 516,44	€ 10,33	€ 1.366,56
4	€ 756,69	€ 510,14	€ 10,33	€ 1.277,16
3	€ 681,12	€ 508,24	€ 10,33	€ 1.199,69
2	€ 640,59	€ 505,82	€ 10,33	€ 1.156,74
1	€ 595,25	€ 503,40	€ 10,33	€ 1.108,98

## Verbale di Accordo

Addì, 15 dicembre 2009, tra le organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO Fe.Na.OD.I., assistite dalla CONFARTIGIANATO Imprese, SNO CNA, assistite dalla CNA, CASARTIGIANI e CLAAI, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FIM-CISL e UILM-UIL:

- considerato che il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore Odontotecnico è scaduto il 31 dicembre 2008;
- visto quanto stabilito dal punto 1) dall'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009, che con la presente intesa viene integralmente recepito, e che individua nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei CCNL artigiani per l'anno 2009, da calcolarsi per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR, e che il predetto incremento verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- considerato quanto stabilito dall'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni del sistema della bilateralità;

tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1° gennaio 2010.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Le trattative proseguiranno per il rinnovo dei CCNL d'Area, per il triennio 2010-2012, così come previsto dai vigenti accordi interconfederali in materia.

\*\*\*

In applicazione degli Accordi interconfederali del 23 luglio 2009, del 28 settembre 2009 e, da ultimo, dell'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di bilateralità, le parti concordano di recepire quanto segue nel CCNL che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende del settore Odontotecnico:

A) il punto 3 dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009;

### B) CONTRATTUALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI BILATERALI

1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili.

Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

CONFARTIGIANATO Fe.Na.OD.I.

FIM-CISL

SNO CNA

UILM-UIL

CASARTIGIANI

CLAAI

## CCNL Odontotecnico

### Incrementi salariali

Livello	Paga base al 31/12/2009
1 s	€ 1077,40
1	€ 927,89
2	€ 853,07
3	€ 725,50
4	€ 655,09
5	€ 606,73
6	€ 565,24

Livello	Incremento in vigore dal 1/1/2010
1 s	€ 24,23
1	€ 21,92
2	€ 20,76
3	€ 18,77
4	€ 17,67
5	€ 16,92
6	€ 16,28

### Retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2010

Livello	Nuova paga base dal 1/1/2010	Ex contingenza	EDR	Minimi retributivi dal 1/1/2010
1 s	€ 1101,63	€ 527,74	€ 10,33	€ 1.639,70
1	€ 949,81	€ 522,80	€ 10,33	€ 1.482,94
2	€ 873,83	€ 520,53	€ 10,33	€ 1.404,69
3	€ 744,27	€ 515,19	€ 10,33	€ 1.269,79
4	€ 672,76	€ 512,49	€ 10,33	€ 1.195,58
5	€ 623,65	€ 511,05	€ 10,33	€ 1.145,03
6	€ 581,52	€ 509,83	€ 10,33	€ 1.101,68



## Verbale di Accordo

Addì, 15 dicembre 2009, tra le organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO Orafi, assistita dalla CONFARTIGIANATO Imprese, CNA Artistico e tradizionale, assistite dalla CNA, CASARTIGIANI e CLAAI, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FIM-CISL e UILM-UIL:

- considerato che il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori Orafo, Argentiero ed affini è scaduto il 31 dicembre 2008;
- visto quanto stabilito dal punto 1) dall'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009, che con la presente intesa viene integralmente recepito, e che individua nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei CCNL artigiani per l'anno 2009, da calcolarsi per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR, e che il predetto incremento verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- considerato quanto stabilito dall'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni del sistema della bilateralità;

tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1° gennaio 2010.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Le trattative proseguiranno per il rinnovo dei CCNL d'Area, per il triennio 2010-2012, così come previsto dai vigenti accordi interconfederali in materia.

\*\*\*

In applicazione degli Accordi interconfederali del 23 luglio 2009, del 28 settembre 2009 e, da ultimo, dell'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di bilateralità, le parti concordano di recepire quanto segue nel CCNL che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende imprese dei settori Orafo, Argentiero ed affini:

A) il punto 3 dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009;

### B) CONTRATTUALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI BILATERALI

1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili.

Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

CONFARTIGIANATO Orafi

FIM-CISL

CNA Artistico e tradizionale

UILM-UIL

CASARTIGIANI

CLAAI

## CCNL Orazi, Argentieri ed Affini

### Incrementi salariali

Livello	Paga base al 31/12/2009
1	€ 1022,11
2	€ 919,04
3	€ 793,85
4	€ 718,11
5	€ 671,91
6	€ 611,61

Livello	Incremento in vigore dal 1/1/2010
1	€ 23,38
2	€ 21,78
3	€ 19,83
4	€ 18,65
5	€ 17,93
6	€ 17,00

### Retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2010

Livello	Nuova paga base dal 1/1/2010	Ex contingenza	EDR	Minimi retributivi dal 1/1/2010
1	€ 1045,49	€ 526,02	€ 10,33	€ 1.581,84
2	€ 940,82	€ 522,61	€ 10,33	€ 1.473,76
3	€ 813,68	€ 517,49	€ 10,33	€ 1.341,50
4	€ 736,76	€ 514,61	€ 10,33	€ 1.261,70
5	€ 689,84	€ 513,07	€ 10,33	€ 1.213,24
6	€ 628,61	€ 511,36	€ 10,33	€ 1.150,30

## Verbale di Accordo

Addì, 15 dicembre 2009, tra le organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO ANIL e CONFARTIGIANATO ANPO, assistite dalla CONFARTIGIANATO Imprese, CNA Federmoda e CNA Servizi alla Comunità, assistite dalla CNA, CASARTIGIANI e CLAAI, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FEMCA-CISL e UILTA-UIL:

- considerato che il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore Pulitintolavanderia è scaduto il 31 dicembre 2008;
- visto quanto stabilito dal punto 1) dall'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009, che con la presente intesa viene integralmente recepito, e che individua nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei CCNL artigiani per l'anno 2009, da calcolarsi per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR, e che il predetto incremento verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- considerato quanto stabilito dall'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni del sistema della bilateralità;

tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1° gennaio 2010.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Le trattative proseguiranno per il rinnovo dei CCNL d'Area, per il triennio 2010-2012, così come previsto dai vigenti accordi interconfederali in materia.

\*\*\*

In applicazione degli Accordi interconfederali del 23 luglio 2009, del 28 settembre 2009 e, da ultimo, dell'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di bilateralità, le parti concordano di recepire quanto segue nel CCNL che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende del settore Pulitintolavanderia:

A) il punto 3 dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009;

### B) CONTRATTUALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI BILATERALI

1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili.

Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

CONFARTIGIANATO ANIL

FEMCA-CISL

CONFARTIGIANATO ANPO

UILTA-UIL

CNA Federmoda

CNA Servizi alla Comunità

CASARTIGIANI

CLAAI

## CCNL Pulitintolavanderie

### Incrementi salariali

Livello	Paga base al 31/12/2009
6s	€ 996,96
6	€ 911,44
5	€ 789,71
4	€ 694,97
3	€ 646,98
2	€ 600,76
1	€ 542,85

Livello	Incremento in vigore dal 1/1/2010
6s	€ 22,99
6	€ 21,69
5	€ 19,73
4	€ 18,22
3	€ 17,47
2	€ 16,74
1	€ 15,84

### Retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2010

Livello	Nuova paga base dal 1/1/2010	Ex contingenza	EDR	Minimi retributivi dal 1/1/2010
6s	€ 1019,95	€ 525,64	€ 10,33	€ 1.555,92
6	€ 933,13	€ 524,15	€ 10,33	€ 1.467,61
5	€ 809,44	€ 515,46	€ 10,33	€ 1.335,23
4	€ 713,19	€ 509,10	€ 10,33	€ 1.232,62
3	€ 664,45	€ 507,38	€ 10,33	€ 1.182,16
2	€ 617,50	€ 505,17	€ 10,33	€ 1.133,00
1	€ 558,69	€ 502,79	€ 10,33	€ 1.071,81

## Verbale di Accordo

Addì, 15 dicembre 2009, tra le organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO Federazione Nazionale della Moda, assistita dalla CONFARTIGIANATO Imprese, CNA Federmoda, assistita dalla CNA, CASARTIGIANI e CLAAI, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FEMCA-CISL e UILTA-UIL:

- considerato che il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero è scaduto il 31 dicembre 2008;
- visto quanto stabilito dal punto 1) dall'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009, che con la presente intesa viene integralmente recepito, e che individua nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei CCNL artigiani per l'anno 2009, da calcolarsi per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR, e che il predetto incremento verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- considerato quanto stabilito dall'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni del sistema della bilateralità;

tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1° gennaio 2010.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Le trattative proseguiranno per il rinnovo dei CCNL d'Area, per il triennio 2010-2012, così come previsto dai vigenti accordi interconfederali in materia.

\*\*\*

In applicazione degli Accordi interconfederali del 23 luglio 2009, del 28 settembre 2009 e, da ultimo, dell'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di bilateralità, le parti concordano di recepire quanto segue nel CCNL che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende dei settori Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero:

A) il punto 3 dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009;

### B) CONTRATTUALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI BILATERALI

1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili.

Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

EVENTUALE PUNTO 6.

6. Le medesime imprese saranno escluse dalla stessa data dalla possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di gestione dell'orario di lavoro (a titolo meramente esemplificativo la flessibilità, banca ore, etc) attualmente contenuti all'interno della contrattazione collettiva.

CONFARTIGIANATO Federazione Nazionale della Moda

FEMCA-CISL

CNA Federmoda

UILTA-UIL

CASARTIGIANI

CLAAI



## CCNL Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero

### Settore Abbigliamento

#### Incrementi salariali

Livello	Paga base al 31/12/2009
6s	€ 994,24
6	€ 898,67
5	€ 786,77
4	€ 694,12
3	€ 646,19
2	€ 598,13
1	€ 540,31

Livello	Incremento in vigore dal 1/1/2010
6s	€ 22,97
6	€ 21,50
5	€ 19,70
4	€ 18,21
3	€ 17,47
2	€ 16,71
1	€ 15,81

#### Retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2010

Livello	Nuova paga base dal 1/1/2010	Ex contingenza	EDR	Minimi retributivi dal 1/1/2010
6s	€ 1017,21	€ 526,43	€ 10,33	€ 1.553,97
6	€ 920,17	€ 524,22	€ 10,33	€ 1.454,72
5	€ 806,47	€ 516,16	€ 10,33	€ 1.332,96
4	€ 712,33	€ 509,84	€ 10,33	€ 1.232,50
3	€ 663,66	€ 508,04	€ 10,33	€ 1.182,03
2	€ 614,84	€ 505,60	€ 10,33	€ 1.130,77
1	€ 556,12	€ 503,10	€ 10,33	€ 1.069,55

## Settore Tessile/Calzaturiero

### Incrementi salariali

Livello	Paga base al 31/12/2009	Livello	Incremento in vigore dal 1/1/2010
6s	€ 992,38	6s	€ 22,94
6	€ 908,27	6	€ 21,65
5	€ 792,51	5	€ 19,79
4	€ 700,50	4	€ 18,32
3	€ 652,60	3	€ 17,57
2	€ 605,17	2	€ 16,82
1	€ 544,15	1	€ 15,87

### Retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2010

Livello	Nuova paga base dal 1/1/2010	Ex contingenza	EDR	Minimi retributivi dal 1/1/2010
6s	€ 1015,32	€ 526,71	€ 10,33	€ 1.552,36
6	€ 929,92	€ 524,98	€ 10,33	€ 1.465,23
5	€ 812,30	€ 516,61	€ 10,33	€ 1.339,24
4	€ 718,82	€ 510,35	€ 10,33	€ 1.239,50
3	€ 670,17	€ 508,55	€ 10,33	€ 1.189,05
2	€ 621,99	€ 506,15	€ 10,33	€ 1.138,47
1	€ 560,02	€ 503,41	€ 10,33	€ 1.073,76

## Settore Lavorazioni a mano e su misura

### Incrementi salariali

Livello	Paga base al 31/12/2009
6s	€ 992,26
6	€ 892,25
5	€ 780,34
4	€ 687,70
3	€ 639,80
2	€ 591,73
1	€ 533,91

Livello	Incremento in vigore dal 1/1/2010
6s	€ 22,93
6	€ 21,39
5	€ 19,59
4	€ 18,11
3	€ 17,37
2	€ 16,61
1	€ 15,70

### Retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2010

Livello	Nuova paga base dal 1/1/2010	Ex contingenza	EDR	Minimi retributivi dal 1/1/2010
6s	€ 1015,19	€ 526,24	€ 10,33	€ 1.551,76
6	€ 913,64	€ 523,72	€ 10,33	€ 1.447,69
5	€ 799,93	€ 515,65	€ 10,33	€ 1.325,91
4	€ 705,81	€ 509,34	€ 10,33	€ 1.225,48
3	€ 657,17	€ 507,54	€ 10,33	€ 1.175,04
2	€ 608,34	€ 505,10	€ 10,33	€ 1.123,77
1	€ 549,61	€ 502,60	€ 10,33	€ 1.062,54